



Comune di Cantoira

PROVINCIA DI TO

DETERMINAZIONE

SERVIZIO FINANZIARIO

N. 5 DEL 30/01/2015

**OGGETTO: Indennità di funzione anno 2015.
Impegno di spesa**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che:

- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014, differisce al 31/03/2015 il termine per la deliberazione dei bilanci 2015;
- l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000, comma 3, testualmente recita: "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato";
- l'art. 183 del predetto D. Lgs afferma che gli Enti Locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio e l'attestazione della copertura finanziaria;
- il comma 1 del succitato art. 163, prevede che durante l'esercizio provvisorio gli Enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad 1/12 delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 2 del 14/01/2015 l'8/01/2014 dichiarata immediatamente eseguibile, è stata effettuata l'assegnazione provvisoria ai responsabili dei servizi delle risorse finanziarie per l'esercizio 2015;

CONSIDERATO che in data 6 7 maggio 2012 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che per il periodo 2012-2017 è risultato eletto alla carica di Sindaco il Sig. Luigi ALA nato a Venaria Reale il 7/5/1957 della lista "Spiga e Montagna";

VISTE le seguenti delibere di C.C.:

- n. 6 del 16/05/2012, di convalida degli eletti;
- n. 8 del 16/05/2012 con la quale il Sindaco comunica la nomina del Vice-Sindaco;

ATTESO che, nell'ambito degli interventi volti al contenimento della spesa pubblica, la legge 148/2011 all'art. 16, comma 17- lettera a) prevedeva la presenza di soli Consiglieri Comunali per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti; pertanto non era più prevista la figura degli Assessori e le competenze della Giunta Comunale venivano attribuite esclusivamente al Sindaco;

RILEVATO che la Legge 56/2014, innovando le disposizioni della surrichiamata normativa, ha rivisto le fasce demografiche dei comuni prevedendone una unica fino a 3000 abitanti e all'art. 135 lett. A) stabilisce, con particolare riguardo ai Comuni ricompresi nella fascia demografica fino a 3000 abitanti "il Consiglio Comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due.

DATO ATTO che il Sindaco con propri Decreti n° 1/14 del 30/06/2014 e n° 2/14 del 3/7/2014 ha provveduto alla nomina di due Assessori;

RICHIAMATA altresì la delibera C.C. n.17 del 2/07/2014 ad oggetto "Art. 1 c. 135 e 136 della legge n° 56/2014. Presa d'atto della invarianza della spesa connessa con lo status di Amministratore locale";

CONSIDERATO che l'art.4, comma 1, del decreto del Ministero dell'Interno del 4 aprile 2000, n.119 stabilisce che al Vice-sindaco dei Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il Sindaco ed agli Assessori pari al 10% di quella prevista per il Sindaco;

ATTESO che questo Ente rientra nella fascia di popolazione inferiore a 1000 abitanti;
VISTO il D.M. 04/04/2000 n.119 che regola la corresponsione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori;

DATO ATTO che il Ministero dell'Interno, con circolare URAEL 5 giugno 2000 n° 5, ha ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti al fine di eliminare alcuni dubbi interpretativi sorti in merito all'art. 23 della legge Vigneri nonché al relativo decreto ministeriale. La Circolare Ministeriale in argomento, chiarisce che le indennità e i gettoni di presenza come stabilite nella

tabella A del decreto, con le maggiorazioni di cui all'art. 2, sono direttamente applicate dal dirigente competente con propria determinazione. Qualora, invece, gli organi intendano aumentare o diminuire i succitati importi, attese le implicazioni di ordine politico e gestionale - contabile della scelta, spetta necessariamente alla Giunta ed al Consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti.

VISTO l'art.5, comma 7, del D.L. 78/2010, come convertito dalla legge n. 122 del 2010, "Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti;

VISTO il parere 25/2011/PAR della Corte dei conti, sezione Toscana, che considera l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 82, comma 8 del TUEL, attività prodromica ai fini dell'applicazione delle riduzioni percentuali delle indennità degli amministratori degli enti locali previste nell'art. 5, comma 7, della L. 122/10;

CONSIDERATO che allo stato attuale non è stato ancora emanato il suddetto decreto ministeriale, per cui si applicano le indennità di cui al D.M. 119/2000, così come rideterminate dall'art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006);

VISTO che il 1^a comma dell'art.82 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che l'indennità di funzione del sindaco è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

DATO ATTO che il Sindaco e il Vice-Sindaco, entrambi lavoratori dipendenti, non hanno comunicato di aver richiesto l'aspettativa, per cui la loro indennità mensile è dimezzata e corrisponde ad € 581,02 per il sindaco, ad € 87,15 per il vice-sindaco;

DATO ATTO che l'Assessore VANGI è un lavoratore autonomo;

CONSIDERATO che l'Assessore nonché vice Sindaco sig.ra Celestina OLIVETTI e l'Assessore VANGI Alessandro hanno manifestato la volontà di non percepire l'indennità di funzione;

Visto il D. LGS 267/2000 e s. m. e i.;

D E T E R M I N A

L'indennità di funzione spettante al Sindaco, al Vice – Sindaco ed all'Assessore Comunale per l'anno 2014d al Vice-sindaco negli importi mensili di seguito indicati:

- € 581,02 per il Sindaco*;
- € 87,15 per il Vice-Sindaco*;
- € 116,20 per l'Assessore (lavoratore autonomo)

(* Indennità dimezzata, ex art. 82, comma 1, T.U. Enti locali, agli amministratori lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l'aspettativa)

1. di provvedere alla corresponsione dell'indennità di che trattasi al Sindaco con cadenza quadrimestrale;
2. di dare atto che il Vice – sindaco rinuncia all'Indennità di Funzione;
3. di dare atto che l'Assessore VANGI rinuncia all'Indennità di Funzione;
4. di impegnare la spesa presunta di € 6.972,24 all'intervento 1.01.01.03 – CAP. 1001 del redigendo bilancio di previsione 2015;
5. di accantonare la somma di € 581,02 quale quota di indennità di fine mandato.

Di dare atto che l'impegno di spesa assunto con la presente risulta compatibile con l'esercizio provvisorio avendo cura, nell'effettuazione concreta della relativa spesa e sino all'approvazione del Bilancio 2015, di non superare 1/12 delle somme previste nel Bilancio e nel P.R.O. 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.toFRANCESETTI MARINELLA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con esso si attesta esclusivamente l'esatta imputazione della spesa al capitolo di PEG e la capienza del relativo stanziamento .

Cantoira , lì _____ Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:FRANCESETTI Marinella

La presente viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune di Cantoira per 15 giorni consecutivi dal 05/02/2015 al 20/02/2015 ed è ESECUTIVA ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs 267 del 18/08/2000:

- Dalla data di apposizione del visto del responsabile del Servizio Finanziario riportato in calce alla stessa;
- Dalla data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio finanziario.

Cantoira, lì _____ Il Segretario Comunale
F.to:CHISARI Dott.ssa Concetta

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____ Il Segretario Comunale
CHISARI Dott.ssa Concetta